

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITOMANLIO VITTORIA, REPOSSI, CONCI ELISABETTA, BERRY, DAL CANTON MARIA PIA, BADALONI MARIA, SAVIO EMANUELA, BUTTÈ, D'ESTE IDA, BIASUTTI, GENNAI TONIETTI ERISIA, DE MARIA, GOTELLI ANGELA, BONTADE MARGHERITA, VALANDRO GIGLIOLA, SCALIA

Annunziata il 23 luglio 1955

Assicurazione volontaria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti delle donne casalinghe

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che ci onoriamo presentare vuol colmare una lacuna legislativa, ancor più sentita in questo momento in cui le esigenze sociali sono tenute in particolare considerazione e più vive sono le sollecitazioni per lo studio e la soluzione dei vari problemi.

Il problema delle donne casalinghe si presenta a noi per essere studiato sotto il duplice aspetto: quello morale e quello economico.

Sono donne di casa alle quali, nel lavoro continuo e silenzioso, sorride solo l'affetto per i propri familiari, siano essi mariti, figli, fratelli e congiunti e, mentre tutto esse hanno donato a beneficio della comunità familiare, non hanno chi dica loro una parola di solidarietà o esprima comunque un concetto utile, concretamente efficace alle reali condizioni della loro vita.

Manca nella nostra legislazione un concetto giuridico del lavoro domestico anche se l'articolo 35 della Costituzione tuteli il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e

l'articolo 38 affermi il diritto del mantenimento e dell'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, e garantisca mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

La nostra società, che ha dato prova di valorizzare il lavoro sulla base costituzionale del rispetto della persona umana, ignora l'apporto economico e morale del lavoro non retribuito che la donna svolge nell'ambito della propria famiglia, forse perchè questo si ispira principalmente all'affetto e si attua in armonia con i propri congiunti, anch'essi lavoratori o comunque qualificati nella società.

Purtroppo, l'orientamento al lavoro retribuito è oggi decisivo nella vita della donna, sia per la sua indipendenza e sia per le nuove e impellenti necessità della famiglia alla quale essa appartiene. Tocca a noi dare un'interpretazione più profonda ed estensiva alla Costituzione stessa a proposito del lavoro

« inteso in tutte le sue forme ed applicazioni ». Tocca a noi dare un riconoscimento giuridico al lavoro casalingo della donna.

Cosa sarebbero le nostre case senza questi umili geni tutelari del focolare domestico?

Frattanto, non basta riconoscere i loro meriti o manifestare loro i sentimenti di ammirazione e di gratitudine: occorre che la figura della donna casalinga sia ben definita giuridicamente e le sue esigenze economiche siano risolte sul piano legislativo.

Riportiamo a titolo informativo alcuni interessanti rilievi, intorno al lavoro della donna di casa, pubblicati dalla rivista: *I problemi del servizio sociale*.

« Secondo l'indagine svolta dall'Associazione internazionale dottoresse in medicina, le donne dedite alle faccende domestiche sarebbero soggette alle seguenti malattie: reumatismi, sciatiche ed artriti, congiuntiviti, blefariti ed indebolimento della vista per l'insufficienza della illuminazione e per la esposizione al fumo e alla polvere; malattie della pelle e soprattutto eczemi, a causa della frequente lavatura delle stoviglie, posate, panni, ortaggi, ecc., nonché per l'uso di liquidi corrosivi; esaurimenti e disturbi nervosi per il lavoro troppo prolungato e monotono, per la insufficienza di sonno e di riposo, per la scomodità dell'alloggio, per le preoccupazioni finanziarie e per l'assillo derivante da mancanza di tempo; deperimenti organici ed anemie ».

La dignità della donna, sia essa nubile o sposata, la sua necessaria indipendenza morale ed economica, in relazione a taluni aspetti della sua vita familiare e sociale, devono essere chiaramente riconosciute e tu elate, perchè i diritti non acquisiti per legge, nel campo previdenziale ed assistenziale, la pongono in uno stato d'inferiorità morale o di autentica miseria, costringendola talvolta nella vecchiaia a stendere la mano o a chiedere alla famiglia, per la quale ha rinunciato a un lavoro retribuito, i mezzi necessari alla propria esistenza.

Nella concezione più alta del lavoro umano, ovunque e comunque compiuto, nella stima più profonda dei valori intellettuali e morali della donna, vogliamo rivendicare questi diritti, rivedendo la nostra legislazione ed estendendo in primo luogo alla donna di casa le disposizioni previdenziali fruite da altre lavoratrici, in Italia e all'estero.

* * *

La proposta di legge, che consta di pochi articoli, prevede in favore delle casalinghe l'applicazione delle provvidenze legislative

regolate dal decreto-legge del 4 ottobre 1935 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

La immissione volontaria delle donne di casa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla nostra proposta di legge, non è condizionata ai requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La individuazione della donna di casa può essere facilitata dal riscontro di alcuni elementi essenziali che la caratterizzano: la donna che non esercita alcuna attività retribuita, che svolge un vero e proprio lavoro domestico nell'ambito della famiglia, e che non possiede quei beni di fortuna che la pongono in una condizione di privilegio e la liberano dal pesante e quotidiano lavoro della casa.

Più difficile è l'accertare il numero preciso di queste donne in Italia. Le più recenti statistiche ci danno alcune cifre indicative, che ci consentono di fare solo un computo, molto approssimativo, dell'onere finanziario dello Stato: le donne casalinghe in Italia nel maggio 1954 erano 10.472.000, di cui 4.400.000 in età dai 18 ai 40 anni (prescindendo dalle condizioni finanziarie di ciascuna).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, in base alle esperienze acquisite nel campo previdenziale e come organo preposto all'applicazione della legge, indicherà la documentazione necessaria richiesta dall'articolo 2, atta ad accertare le effettive condizioni di ciascuna assicuranda, perchè la legge possa operare a suo vantaggio.

Il prospetto riassuntivo, inserito più avanti, illustra gli oneri contributivi e le relative prestazioni: il contributo base di lire 7 settimanali è intermedio fra la prima e la seconda classe della tabella B allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo di lire 7, come assicurazione base, rappresenta il 0,28 per cento del salario convenzionale e il contributo di lire 53 versato al Fondo adeguamento pensioni, ne dovrebbe rappresentare il 9 per cento (cioè 32 volte il contributo base).

Ne consegue, che il contributo settimanale al Fondo adeguamento pensioni, dovrebbe essere, in valore assoluto, di lire 224, mentre l'assicurata ne versa appena 53, rimanendo lire 171 a carico del Fondo adeguamento pensioni. (Ne derivano lire 57 a carico dello Stato, da calcolarsi però in relazione alla integrazione delle pensioni a norma delle disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Come è previsto dall'articolo 6 della presente proposta, il contributo dello Stato viene calcolato in rapporto ad ogni iscritta che liquida la pensione, per cui l'onere annuo è di lire 2.964 (cioè di lire 57 settimanali).

Si è preferito adottare questo sistema di concorso statale (previsto anche dall'articolo 94 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 per le assicurazioni facoltative) perché la determinazione dell'ammontare definitivo dello Stato potrà risultare annualmente dal rendiconto della gestione del fondo adeguamento pensioni e, nel nostro caso specifico, non prima dei 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con un contributo di lire 7 settimanali, come assicurazione base, si hanno i seguenti importi annui di pensione:

Anni di contribuzione	Pensione annua	13 ^a mensilità	TOTALE
<i>Invalidità.</i>			
5-10.	61.965 (ragguaglio al minimo)	5.164	67.129
<i>Vecchiaia.</i>			
15	61.965	5.164	67.129
20	78.345	6.529	84.874
25	94.725	7.894	102.619
30	111.105	9.259	120.364

Risultano immutate tutte le disposizioni contemplate dal decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, tranne quelle indicate dall'articolo 4 della presente legge. Ovviamente:

1°) Ai fini della concessione della pensione di *invalidità*, si considera invalida l'assicurata la cui capacità lavorativa in occupazioni, confacenti alle sue attitudini, sia ri-

dotta in modo permanente per difetto o per infermità fisica e mentale a meno di un terzo del suo rendimento normale.

2°) La pensione di invalidità e vecchiaia è considerata *reversibile* ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

3°) L'assicurata non ha diritto alla integrazione del Fondo adeguamento pensioni, ove percepisca altra pensione di reversibilità e, per effetto del cumulo delle pensioni medesime, il beneficio mensile sia superiore al minimo garantito. Nel caso in cui nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo previsto dalle norme vigenti, la pensione sarà integrata fino a raggiungere un trattamento, pari al minimo stesso (articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

La norma transitoria di cui all'articolo 7 potrà dare un effetto immediato alla legge, onde rispondere all'attesa e all'esigenze delle interessate, attesa ed esigenze che ogni giorno diventano più pressanti e degne di comprensione.

* * *

Onorevoli colleghi, abbiamo esposto brevi riflessioni illustrative di questa proposta, che dovrebbe segnare un deciso passo avanti nell'attuazione della giustizia distributiva nel nostro Paese.

Speriamo che la sensibilità umana di ciascuno, mostri, più di quanto noi non abbiamo fatto, la bontà e l'urgenza della proposta stessa, in modo tale che quanto desiderano da lungo tempo tante povere donne, umili e nascoste ed indispensabili lavoratrici della famiglia, venga finalmente raggiunto per un atto di umana solidarietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa in forma volontaria alle donne casalinghe qualificate tali ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

Le donne che non esercitano alcuna attività professionale, che attendono esclusivamente alle cure domestiche nell'ambito della famiglia, che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superato l'età di anni 40 e non figurino iscritte nei ruoli delle imposte dirette per un reddito superiore a lire 240.000 annue, possono iscriversi volontariamente nella assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui all'articolo precedente.

Per ottenere la iscrizione nella predetta assicurazione le interessate debbono farne domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredandola dei documenti che comprovano la sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

ART. 3.

La iscrizione, volontaria di cui all'articolo 2, conferisce alle donne casalinghe la facoltà di versare nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti un contributo settimanale di lire 60, di cui lire 7 come assicurazione base e lire 53 come contribuzione al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

Non sono ammessi versamenti a copertura di periodo di tempo anteriore ai 6 mesi, nè successivamente alla data di liquidazione della pensione.

Non sono altresì ammessi versamenti in concomitanza di contribuzione obbligatoria o di prosecuzione volontaria di essa.

ART. 4.

Agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse i contributi assicurativi volontari versati ai sensi della presente legge sono assimilati ai contributi versati nell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, obbligatoriamente o volontariamente.

Alle assicurate volontarie non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a indicare la documentazione richiesta dal 2° comma dell'articolo 2 ed a fissare le modalità per il versamento dei contributi di cui all'articolo 3.

ART. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, al momento della liquidazione di ciascun conto individuale, si provvederà ai sensi dell'articolo 32 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

NORMA TRANSITORIA

ART. 7.

Per il periodo di 10 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, si ammette l'iscrizione delle donne casalinghe che abbiano superato l'età di anni 40 e non quella di anni 50.